

IPPC e CONTROLLI

Il ruolo di ARPA Ravenna

Dott.ssa Andrini Monica

Ravenna, 26 settembre 2013

IPPC
Integrated Pollution Prevention and Control

Che cos'è

La direttiva comunitaria 96/61/CE - *Direttiva IPPC*
è lo strumento
che l'Unione Europea si è data per mettere in atto
la *prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento*
da fonte industriale attraverso tre cardini strategici

1. una modalità d'azione incentrata su un approccio integrato nel coordinamento delle autorità competenti e nel controllo combinato delle emissioni (aria-acqua-suolo);
2. la fissazione di valori limite di emissione per le sostanze inquinanti basati sull'individuazione e adozione di standard tecnologici e gestionali di settore (le migliori tecniche disponibili - BAT);
3. la valutazione delle condizioni locali e il rispetto delle norme di qualità ambientali come fattore determinante di accettabilità o meno degli effetti delle pressioni ambientali.

Quali sono i principi dell'IPPC?

- prevenire l'inquinamento utilizzando le BAT disponibili;
- evitare fenomeni di inquinamento significativi;
- evitare la produzione di rifiuti o, ove ciò non sia possibile, favorirne il recupero o l'eliminazione;
- favorire un utilizzo efficace dell'energia;
- organizzare il monitoraggio in modo integrato;
- prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- favorire un adeguato ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell'attività.

Direttiva IPPC: 96/61/CE

stabilisce una serie di regole comuni per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni industriali in Europa

La Direttiva IPPC è stata recepita in Italia con i seguenti atti legislativi:

D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999

*Gazzetta Ufficiale Italiana n. 252
del 26/10/1999*



AIA per
impianti esistenti

D.Lgs. n. 59 del 19/02/2005

Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005



- AIA per
- impianti esistenti
 - impianti nuovi
 - modifiche sostanziali agli imp. esistenti

~~Direttiva 96/61/CE~~ → Direttiva 2008/1/CE

La direttiva 2008/1/CE ha sostituito la direttiva 96/61/CE, anche se si tratta di una modifica formale intesa a raggruppare in un unico atto la direttiva originaria e tutte le modifiche successive, senza modificarne le disposizioni di base.

D. Lgs. 128/2010 modifica il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico)

Il D. Lgs. 128/2010 provvede al recepimento della Direttiva 2008/1/CE dando una integrale nuova regolamentazione della AIA ed abrogando il D. Lgs. 59/05.

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. **come modificato dal D.Lgs.128/2010**

Parte Seconda – Procedure per la VAS, VIA e AIA (Ippc)

Titolo I

Principi generali per la VIA, VAS e valutazione d'incidenza e per l'AIA

Titolo II – VAS

Titolo III – VIA

Titolo III-bis – AIA [art.29 bis ÷ art.29 quattordecies]

D.Lgs. 152/2006 (integrato con D.Lgs.128/10)
attuazione della direttiva 2008/1/CE

Oggetto e campo di applicazione

L'AIA stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte delle attività di cui all' **ALLEGATO VIII**.

ALLEGATO VIII – Categorie di attività ind.li

1. attività energetiche;
2. produzione e trasformazione dei metalli;
3. industria dei prodotti minerari;
4. industria chimica;
5. gestione dei rifiuti;
6. altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie, alimentari, concerie...).

Allegato XII – Categorie di impianti relativi alle attività ind.li di cui all'All.VIII soggetti ad AIA statale.

1. Raffinerie petrolio greggio, imp. gassificazione e di liquefazione ≥ 500 ton/giorno
2. Centrali termiche e grandi impianti comb.ne con $P \geq 300$ MW
3. Acciaierie integrate di prima fusione ghisa e acciaio
4. Impianti chimici con capacità $\geq$ soglie definite in tabella [...]
5. Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti precedenti, localizzati nel medesimo sito e stesso gestore ma non sono attività dell'All.VIII
6. Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'All.VIII ma localizzati interamente in mare.

Titolo III – bis disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della **A.I.A.**
Autorizzazione Integrata Ambientale (impianti di cui all'**ALL. VIII**)
sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in
materia ambientale [*fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs.334/99*]

Autorizzazioni sostituite (All.IX)

- Emissioni in atmosfera – D.Lgs. 152/06 Parte 5[^]
- Scarico – D.Lgs.152/06 Parte 3[^]
- Unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti – D.Lgs. 152/06 Parte 4[^] art.208
- Smaltimento apparecchi contenenti PCB-PCT – D.Lgs.209/99 art.7
- Utilizzo fanghi da depurazione in agricoltura – D.Lgs.99/92 art.9

Individuazione e utilizzo MTD (BAT)

L'A.I.A. è rilasciata tenendo conto le considerazioni dell'**allegato XI** e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle MTD

Allegato XI – considerazioni da tenere presente in generale

- Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
- Impiego di sostanze meno pericolose
- Sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo e, ove opportuno, dei rifiuti.

[.....]

- **Migliori**

le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- **Tecniche**

sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

- **Disponibili**

le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli

Art. 29 ter – Contenuti dell'AIA

- ✓ Descrizione impianto e attività
 - ✓ Materie prime, ausiliarie, prodotti, energia
 - ✓ Fonti di emissione (aria, acqua, rifiuti, rumore)
 - ✓ Valutazione degli impatti dell'attività sull'ambiente
 - ✓ Tecnologia per prevenire/ridurre le emissioni
 - ✓ Posizione rispetto alle BAT/ adeguamento
-
- ✓ *Relazione non tecnica per il pubblico*

Art. 29 sexies – Condizioni dell'AIA

L'AIA deve includere:

- VLE fissati per le sostanze inquinanti in particolare quelle dell'All.X
- Valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico
- Disposizioni relative alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, gestione dei rifiuti e la riduzione dell'inquinamento acustico
- Opportuni requisiti di controllo delle emissioni (metodologia, frequenza, comunicazioni,etc)
- Eventuali prescrizioni di cui al D.Lgs.334/99
- PM, PC, PA alle BAT
-

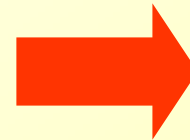
Art. 29 octies – Rinnovo e riesame

Rinnovo ogni 5 anni *

Impianti prod. en. el. con $P > 300 \text{ MW th} \Rightarrow 1^\circ$ rinnovo dopo 7 anni

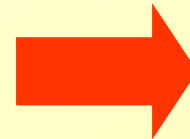
Allevamenti $\Rightarrow$ 10 anni

Se impianto registrato **EMAS**
Reg. (CE) n. 761/2001



8 anni

Se impianto certificato
UNI EN ISO 14001



6 anni

D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Art. 29 decies – Rispetto delle condizioni dell'AIA

- comma 3 – ISPRA per gli impianti statali / ARPA per gli impianti di competenza regionale esegue le verifiche per il rispetto dei contenuti dell'AIA
- comma 6 – gli esiti delle verifiche devono essere comunicati all'AC e al gestore
- comma 9 – in caso di inadempienze si procede alla diffida o alla revoca dell'AIA

La Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. n. 21/2004 in materia di IPPC

Gli elementi innovativi di questa legge sono:

- Provincia quale autorità competente;
- Unico procedimento integrato che sostituisce le autorizzazioni ambientali;
- Applicazione anche agli impianti nuovi;
- Unico iter per VIA ed IPPC-AIA;
- Applicazione dell'AIA anche ad impianti non compresi nell'All. della Direttiva (96/61/CE);
- Previsioni di ulteriori semplificazioni;
- Raccordo con gli sportelli unici;
- **Definizioni e compiti di ARPA**

L.R. 21/2004

Art.7 – Domanda AIA

AIA deve descrivere le attività di autocontrollo nonché di controllo programmato che richiede l'intervento di ARPA.

Art.10 – Rilascio AIA

La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio degli impianti.

Titolo III – Monitoraggio e Controlli

Art.10 – Rilascio AIA

Per l'esercizio delle attività di monitoraggio e controlli, la Provincia si avvale di ARPA [art.3 LR 44/95] sia per i controlli programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.

Si avvale di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio.

Raccomandazione Parlamento Europeo 4 aprile 2001: Criteri minimi per le Ispezioni Ambientali

Campo applicazione

Ispezioni Ambientali impianti industriali le cui emissioni (atmosfera, rifiuti, idriche...) sono soggette ad autorizzazione

Attività

- controllo e promozione conformità
- monitoraggio impatti
- visite in sito, controllo standard, controllo registri

Ispezioni

attività ordinarie: programma di ispezioni

attività straordinarie: rinnovo, riesame, inadempienze, reclami....

Organizzazione ed esecuzione

Scopo: conseguire un elevato livello di protezione ambientale

PIANI relativi alle IA

Pianificazione anticipata delle attività di ispezione ambientale
(nazionale, regionale, provinciale)

Redazione Piani

- Tenere conto degli impianti controllati, dei rischi e degli impatti
- Tenere conto delle informazioni disponibili (EMAS, ...)
- Tener conto delle caratteristiche del sito

Visite in sito

Verifiche

Conclusioni

Rapporto finale delle visite

Ruolo di ARPA

Fase istruttoria

- Le ARPA forniscono supporto tecnico all'autorità competente durante l'istruttoria, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- ARPA esprime il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)
- Il PMC è proposto dall'azienda e fa parte della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Piano di Monitoraggio e Controllo

La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo consente al gestore di individuare ed attuare un appropriato sistema di autocontrollo per monitorare, con una determinata frequenza, l'impatto ambientale dell'impianto lungo tutta la durata dell'AIA.

Il PMC prevede una serie di **aspetti ambientali e gestionali** dell'azienda che saranno oggetto di **ispezione da parte di ARPA**

- le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto (consumo di materie prime, combustibili, acqua ed energia);
- i fattori di gestione dell'impianto (analisi sulle fasi critiche dell'impianto, interventi di manutenzione, etc);
- gli indicatori di performance ambientale che sono in grado di fornire informazioni sull'efficienza dell'impianto

Report Annuale

- Le informazioni e i dati ottenuti dal monitoraggio svolto dall'azienda durante l'anno ed opportunamente registrati e/o conservati dalla stessa, verranno annualmente inviati all'ente competente, all'ARPA Provinciale di competenza e a tutti gli enti interessati previsti nell'AIA, tramite la compilazione di un [Report Annuale](#) trasmesso via portale (portale dedicato per la gestione delle pratiche AIA).

Ruolo di ARPA - Verifiche

Come previsto dal

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Art. 29-decies *“Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”*

le Agenzie Ambientali hanno il compito di accertare, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione e con oneri a carico del gestore, i seguenti aspetti:

Ruolo di ARPA - Verifiche

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

Ruolo di ARPA - Verifiche

- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ispezioni Straordinarie

ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi art. 29-decies com.4

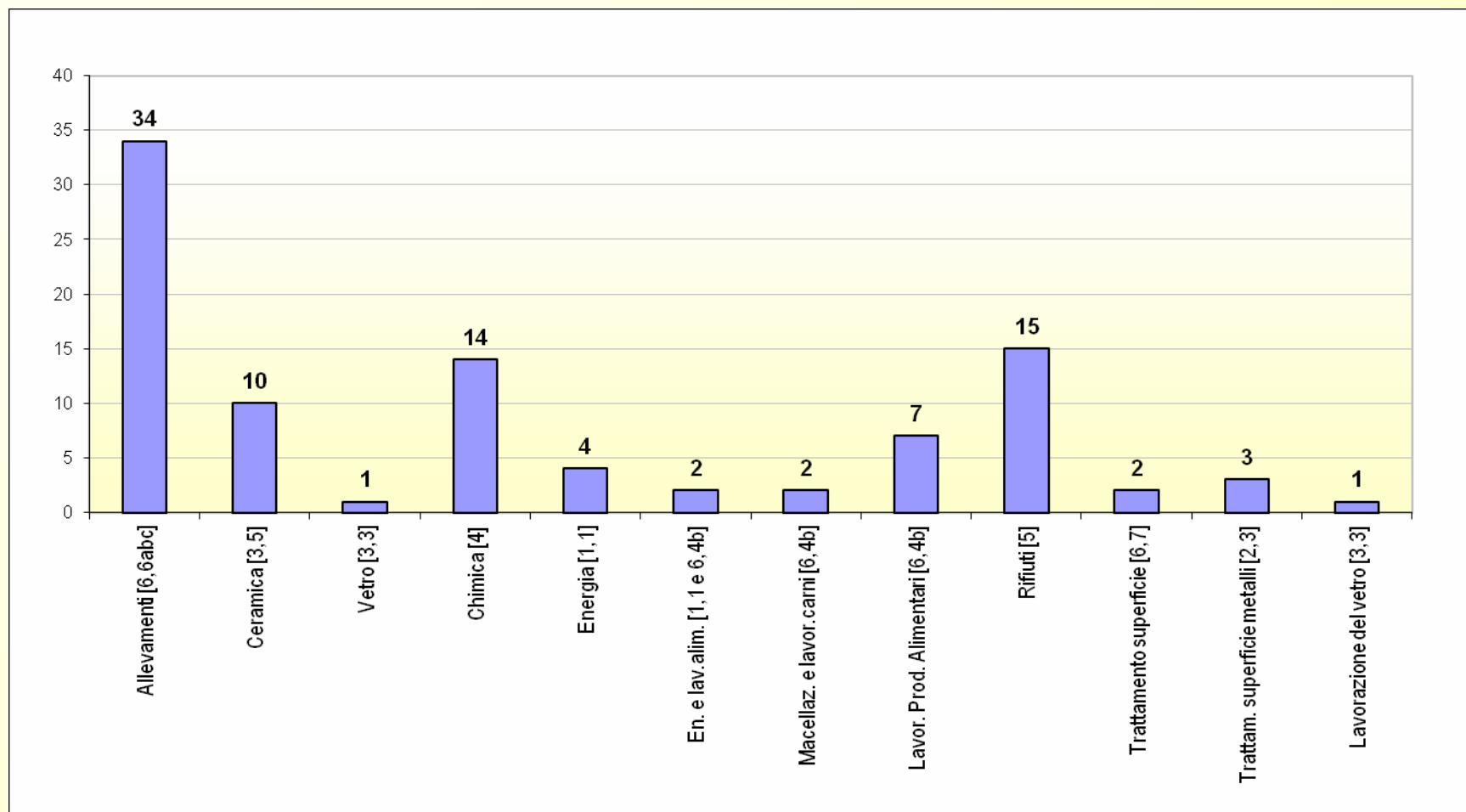
Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

Esiti dei controlli e delle ispezioni

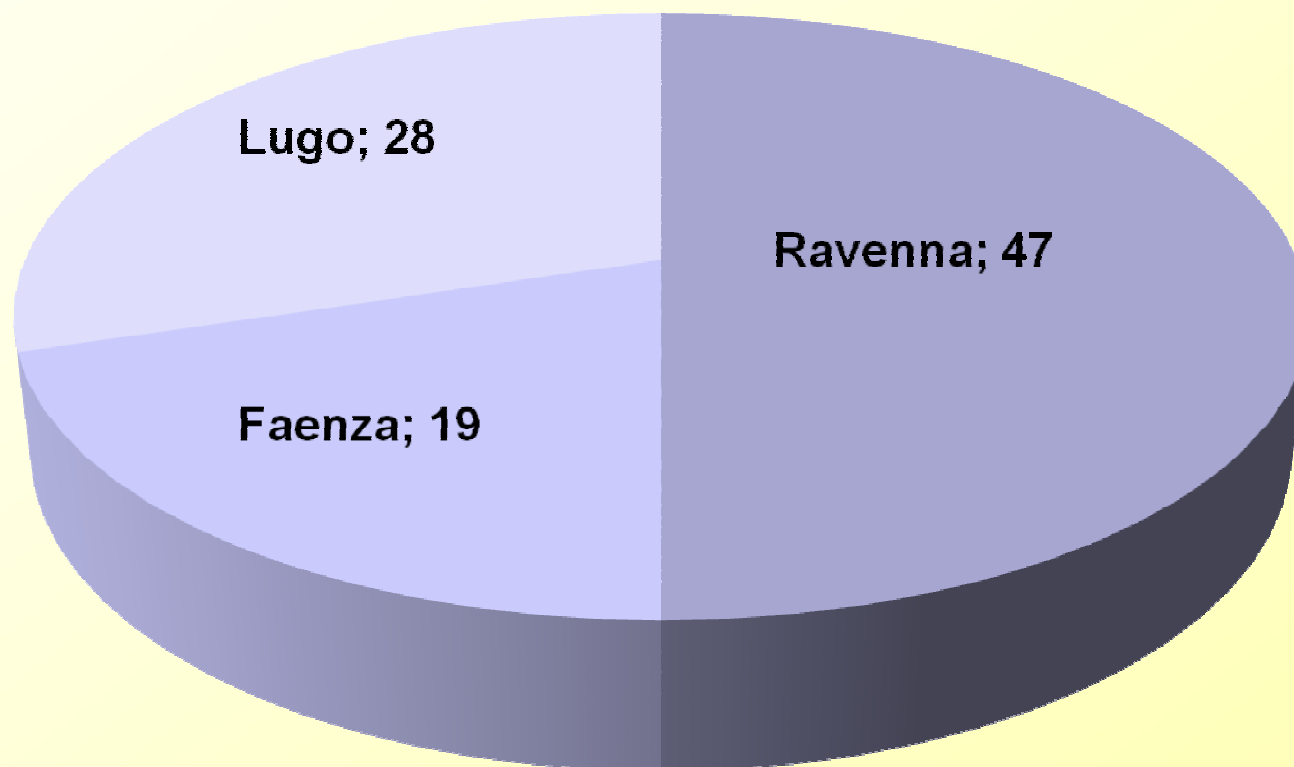
ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi art. 29-decies com.6

Gli esiti dei controlli (campionamenti) e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

Aziende IPPC – Provincia Ravenna



Aziende IPPC



ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – atti di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC) del 22/01/2013. Atto della Regione Emilia Romagna.

VIA-AIA

**D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
come modificato dal D.Lgs.128/2010**

Parte Seconda – Procedure per la VAS, VIA e AIA
(lppc)

Titolo I

Principi generali per la VIA, VAS e valutazione
d'incidenza e per l'AIA

Titolo II – VAS

Titolo III – VIA [19-29]

Titolo III-bis – AIA

VIA-AIA

- La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
- Allegato II - Progetti di competenza Statale
- Allegato III-VI – Progetti di competenza regionale/provinciale
- LR 9/99 come modificato e integrato da LR 3/2012

VIA-AIA

- art.10 - La VIA fa luogo dell'AIA nel caso di progetti di competenza statale
- LR 21/04 – Procedimento unico per VIA e AIA

Scarichi Idrici Industriali

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte III[^]

definisce

norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche [art.53-176]

Capo III – Tutela qualitativa della risorsa: scarichi idrici

Art. 105 – scarichi in acque superficiali

Art. 107 – scarichi in rete fognaria

Art. 108 – scarichi di sostanze pericolose

VLE – Tab. 3 Allegato 5.....

Rifiuti

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte V^

definisce

Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati [art.177-266]

Rumore

DPCM 14/11/1997

- *DGR n. 673/2004 previsti dalla L.R. n. 15/2001 e relativa direttiva applicativa di cui alla DGR n.2053/2001;*

Emissioni in atmosfera

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte V[^]

definisce

norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera [art. 267– art. 298]

Allegato I – Valori di emissione e prescrizioni

Allegato II – Grandi impianti di emissione

Allegato III – Emissioni di composti organici volatici

Allegato VI – Criteri di valutazione della conformità dei
valori misurati ai VLE